

Lunedì 24 Giugno 2011

documentazione al Comune (ad esempio, la Dia o la Scia), praticamente sempre richiesta in caso di frazionamento immobiliare.

NORME E PRASSI

Comunicazione al centro operativo di Pescara

Familiare convivente e 36%

■ Circolare 11 maggio 1998, n. 121/E

■ Risoluzione 12 giugno 2002, n. 184/E

Convivenza al momento dell'inizio e dell'inizio lavori

■ Risoluzione 6 maggio 2002, n. 136/E

■ Circolare 4 aprile 2008, n. 34, risposta 11.2

Acquisto box e 36 per cento

■ Risoluzione 8 febbraio 2008, n. 38/E

■ Circolare 24 febbraio 1998, n. 57/E

■ Risoluzione ministeriale 20 dicembre 1999, n. 166/E

■ Risoluzione Dre Lombardia 15 aprile 1999, n. 69270

Manodopera in fattura

Mancanza dell'indicazione non sanabile

■ Circolare 4 agosto 2006, n. 28/E

■ Risoluzione 12 luglio 2007, n. 167/E

■ Risoluzione 4 giugno 2007, n. 124/E

Acquisto box e manodopera in fattura

■ Risoluzione 5 giugno 2007, n. 127/E

L'ECCEZIONE

L'eliminazione dell'obbligo di indicare il costo della manodopera nelle fatture per il 36% o il 55% non fa venire meno un'altra "distinzione" importante a carico delle imprese edili e artigiane. Resta, infatti, l'obbligo di distinguere il valore degli eventuali beni significativi dal resto dell'imponibile Iva, nei casi in cui il committente richieda loro l'applicazione dell'aliquota Iva del 10%, per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, i restauri e risanamenti conservativi e le ristrutturazioni edilizie di abitazioni (articolo 7, comma 1, lettera b), legge 23 dicembre 1999, n. 488)

■■■ FONDAZIONE
■■■ FLORESTA
■■■ LONGO

LE NUOVE RELAZIONI INDUSTRIALI IN ITALIA ALLA LUCE DEL CASO FIAT

Catania
giovedì 30 giugno 2011, ore 16.00

AGA Hotel
V.le Ruggero di Lauria, 43

Intervengono:

Prof. Avv. Pietro Ichino
Senatore della Repubblica
Ordinario di Diritto del Lavoro
Università Statale di Milano

Prof. Avv. Arturo Maresca
Ordinario di Diritto del Lavoro
Università La Sapienza di Roma

Dott. Ivan Lo Bello
Presidente Confindustria Sicilia

Avv. Roberto Cosio
Presidente AGI Sicilia

Moderata:
Prof. Avv. Antonino Longo
Presidente Fondazione Floresta Longo

La partecipazione al convegno è libera.

L'evento è stato accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania e consente il conseguimento di 3 CFP.

Segreteria organizzativa: 095 7122020 - ecambiaghi@fla.it



INTESA SANPAOLO

INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING

SOCIETÀ 3.0

Crisi d'impresa: una bussola per la corretta gestione

di **Cristina Bauco**

La congiuntura economica rende di grande attualità il tema della governance durante la crisi d'impresa. L'argomento presenta molteplici sfaccettature che riguardano, per un verso, gli aspetti connessi alle metodologie impiegate nelle strategie di impresa volte alla definizione di piani di ristrutturazione e di risanamento e, per altro verso, profili prettamente giuridici, volti a disciplinare momenti relativi alla gestione e al controllo, che assumono particolari connotati nella fase di crisi.

Alcuni aspetti risultano, poi, particolarmente problematici. Si pensi all'identificazione del concetto di crisi: a fronte della puntuale indicazione della nozione di insolvenza (articolo 5 della legge fallimentare), manca una inequivoca definizione legislativa di crisi, il che rende dubbi l'ambito e i tempi di intervento degli organi societari. Assenti, inoltre, specifiche disposizioni dedicate al comportamento degli organi di amministrazione nella delicata fase della crisi.

Sotto questo secondo profilo, ancorché gli amministratori siano tenuti ex lege ad osservare gli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale (ex articolo 2394 del Codice civile), occorre evidenziare che nel nostro ordinamento non esiste un generale dovere di gestire secondo criteri di correttezza imprenditoriale.

Invero, esiste una precipua disposizione, dettata nell'ambito della disciplina della direzione e del coordinamento, che sancisce la responsabilità della società o dell'ente che esercita tale attività in caso di violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, per il pregiudizio arrecato alla redditività, al valore della partecipazione

e all'integrità del patrimonio sociale (articolo 2497 del Codice civile).

Tralasciando le implicazioni che tale principio implica all'interno del gruppo (che inevitabilmente sfocia nell'esame dei rapporti controllante-controllata), ci si chiede se il riferimento ai principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale possa essere assunto come parametro generale nei casi di crisi di qualsiasi società assumendo, in altri termini, valenza di regola transtipica.

Al contempo, laddove si accedesse a questa interpretazione, ci si interroga sul significato dell'espressione impiegata

sure (ricapitalizzazione, liquidazione, accordi stragiudiziali, piani di risanamento, procedure di crisi) che meglio si addicono al caso specifico (come peraltro argomentabile dall'articolo 2392 del Codice civile). In tale ottica, pertanto, andrebbero favorite azioni orientate a preservare il valore d'impresa in funzione della continuità aziendale.

Una riflessione in tal senso si impone dal momento che in altri ordinamenti europei il tema è particolarmente dibattuto ed esistono regole specificamente dedicate alla corretta amministrazione di imprese in difficoltà. Si pensi, a titolo esemplificativo, all'*Insolvency Act* del 1986, section 214, dove viene tipizzato il *wrongful trading* per cui è sancita la responsabilità degli amministratori che, consapevoli della fase di crisi dell'impresa e della circostanza che non esisteva alcuna prospettiva ragionevole di evitare la liquidazione, non hanno assunto idonee misure al fine di evitare maggior danno per i creditori.

È il caso di menzionare, infine, che sulla tematica della crisi di impresa, ancorché sotto la diversa angolazione dell'ambito della vigilanza del collegio sindacale, si è recentemente espresso il Cndcec ponendo in pubblica consultazione alcuni principi di comportamento per il collegio sindacale (norma 11). Tali principi si segnalano per aver preso in considerazione l'attività di vigilanza del collegio sindacale, sia in un'ottica di emersione e segnalazione tempestiva della crisi, sia nell'adempimento dei propri doveri, al ricorrere di una delle ipotesi attualmente previste nella legge fallimentare.

Ricercatore Irdcec (Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili) e componente del comitato scientifico Igs



ISTITUTO GOVERNO SOCIETARIO

L'Igs promuove lo studio e l'approfondimento delle tematiche relative alla governance

www.istitutogovernosocietario.org

nell'ambito dell'articolo 2497 del Codice civile e su come fattivamente l'organo di amministrazione debba porre in essere una «corretta gestione societaria e imprenditoriale». Il che, se per un verso inerisce all'ambito della honest business judgement, per altro verso mette in risalto l'importanza di qualsiasi intervento nella gestione, effettuato alla luce di tale canone, quando per l'impresa si intravedano minacce per la continuità aziendale.

In tale ipotesi, l'intervento dell'amministratore diligente sembra scontato, dovendo esso ricorrere, peraltro, alle mi-